

204. **32017 R 0439**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/439 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto da *Escherichia coli* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 70).
205. **32017 R 0440**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus amyloliquefaciens* (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50013) e *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 74).
206. **32017 R 0447**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione, del 14 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti svezzati, suini da ingrasso, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 600/2005 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (GU L 69 del 15.3.2017, pag. 18).
207. **32017 R 0455**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/455 della Commissione, del 15 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) e *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) come additivo per mangimi per cani (GU L 71 del 16.3.2017, pag. 15).»
7. Il testo del punto 2g [Regolamento (UE) n. 516/2010 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/410, (UE) 2017/420, (UE) 2017/429, (UE) 2017/439, (UE) 2017/440, (UE) 2017/447 e (UE) 2017/455 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

